

Ex consigliere DANILO NARDUZZI – Corresponsione anticipata assegno vitalizio – decorrenza 1° febbraio 2014.

- omissis -

L'Ufficio di Presidenza,

VISTO l'articolo 7, comma 1, della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38, che prevede la corresponsione di un assegno vitalizio a favore dei consiglieri cessati dal mandato disponendo, per quelli in carica o già cessati alla data di entrata in vigore della legge, l'applicazione della previgente disciplina in ordine ai requisiti d'età e di periodo di contribuzione richiesto per conseguire l'assegno medesimo;

VISTO l'articolo 4, primo comma, lettera a), dell'Ordinamento della Cassa Mutua di Previdenza per i consiglieri regionali, il quale prevede che "hanno diritto a conseguire l'assegno vitalizio i Consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto 60 anni di età e versato contributi per un periodo di almeno 5 anni. Per ogni anno di mandato consiliare o di contribuzione oltre il quinto anno, l'età richiesta per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio è diminuita di un anno, con il limite all'età di 55 anni";

CONSIDERATO che, ai sensi della succitata normativa, DANILO NARDUZZI consigliere in carica per la VII legislatura (2 luglio 1993 - 12 luglio 1998), VIII legislatura (13 luglio 1998 - 30 giugno 2003) e X legislatura (06 maggio 2008 al 12 maggio 2013), sarà in possesso dei requisiti richiesti per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio al raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età;

VISTO l'articolo 7 del dell'Ordinamento della Cassa Mutua di Previdenza per i consiglieri regionali che consente, su richiesta dell'interessato, l'anticipazione dell'assegno per non più di 5 anni, prevedendo in tal caso che la misura dello stesso venga ridotta del 5% per ogni anno di anticipazione;

VISTA la richiesta del 10/01/2014, Prot. N. 126/A con la quale l'ex consigliere DANILO NARDUZZI, nato il 30 gennaio 1963, in carica dal 2 luglio 1993 al 30 giugno 2003 (10 anni), e dal 06 maggio 2008 al 12 maggio 2013 (5 anni) chiede la corresponsione dell'assegno vitalizio con 4 anni di anticipazione e cioè al compimento del cinquantunesimo anno d'età;

VISTO l'articolo 13, della legge regionale 38/95, con cui viene fissata la decorrenza dell'assegno vitalizio dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere, cessato dal mandato, ha maturato il diritto all'assegno medesimo;

CONSIDERATO che DANILO NARDUZZI compirà in data 30 gennaio 2014 i cinquantun anni d'età;

VERIFICATO CHE sussistono le condizioni per l'accoglimento della richiesta;

VISTO l'articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 38/95, in virtù del quale la misura dell'assegno vitalizio lordo è calcolata sulla base dell'ammontare mensile lordo dell'indennità parlamentare di cui all'articolo 1, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 riferita al 1° gennaio 2011 (pari a Euro 11.703,64 m. l.) applicando i valori percentuali di cui alla "Tabella A" allegata alla legge regionale medesima che, nel caso specifico, sono quelli previsti per 15 anni di contribuzione (50,00%);

ATTESO che, in forza delle richiamate disposizioni, all'ex consigliere DANILO NARDUZZI spetta, a decorrere dal 1° febbraio 2014, la corresponsione anticipata di un assegno vitalizio pari al 40,00% della predetta indennità parlamentare mensile lorda (conseguente alla riduzione del 20% della misura dell'assegno spettante per 15 anni di contribuzione) per un importo di 4.681,46 Euro mensili lordi;

VISTO l'articolo 8 del Regolamento di contabilità;

VISTO l'articolo 9 del Regolamento interno;

all'unanimità

delibera

di corrispondere con un anticipo di quattro anni, in base alla normativa richiamata in premesse, all'ex consigliere regionale DANILO NARDUZZI, a decorrere dal 1° febbraio 2014 ed in mensilità posticipate, un assegno vitalizio mensile lordo di 4.681,46 Euro, equivalente al 40,00% dell'indennità parlamentare di cui all'articolo 1, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 riferita al 1° gennaio 2010, pari a Euro 11.703,64 mensili lordi;

di adeguare di volta in volta detto assegno ai sensi dell'articolo 15 della richiamata L. R. n. 38/95;

di imputare la spesa al capitolo 2, articolo 2 del bilancio del Consiglio Regionale.

Il Servizio amministrativo è incaricato dell'esecuzione degli atti conseguenti al presente provvedimento.

- omissis -

IL PRESIDENTE
Franco Iacop

IL SEGRETARIO GENERALE
Augusto Viola

LA VERBALIZZANTE
Morena Barzan